



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 18 dicembre 2014
(OR. en)**

**2014/0250 (COD)
LEX 1580**

**PE-CONS 95/1/14
REV 1**

**WTO 311
COEST 432
NIS 52
CODEC 2326**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO
(CE) N. 55/2008 DEL CONSIGLIO, RECANTE PREFERENZE COMMERCIALI AUTONOME PER LA
REPUBBLICA DI MOLDOVA**

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2014
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 18 dicembre 2014

**che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio,
recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica di Moldova**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2014.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio¹ ha istituito un regime specifico di preferenze commerciali autonome per la Repubblica di Moldova. Tale regime offre libero accesso al mercato dell'Unione a tutti i prodotti originari della Repubblica di Moldova, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli elencati nell'allegato I del suddetto regolamento per i quali sono previste concessioni limitate sia sotto forma di esenzione da dazi doganali nel limite dei contingenti tariffari che sotto forma di riduzione di tali dazi.
- (2) Nel quadro della politica europea di vicinato (PEV), del programma d'azione PEV UE-Moldova e del partenariato orientale, la Repubblica di Moldova ha adottato un ambizioso programma di associazione politica e di ulteriore integrazione economica con l'Unione. La Repubblica di Moldova ha inoltre già registrato importanti progressi nel ravvicinamento delle normative, volto alla convergenza con il diritto e gli standard dell'Unione.
- (3) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra² ("accordo di associazione"), che include la zona di libero scambio globale e approfondita, è stato firmato il 27 giugno 2014 e l'applicazione provvisoria ha avuto effetto a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (4) Il regime specifico di preferenze commerciali autonome continuerà ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015.

¹ Regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1).

² GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

- (5) Al fine di sostenere gli sforzi della Repubblica di Moldova nel rispetto degli obiettivi stabiliti nell'ambito della PEV, del partenariato orientale e dell'accordo di associazione e di offrire un mercato attraente e affidabile per le sue esportazioni di mele fresche, prugne fresche e uve da tavola fresche, è opportuno prevedere ulteriori concessioni per l'importazione di tali prodotti dalla Repubblica di Moldova nell'Unione, sulla base di contingenti tariffari esenti da dazi.
- (6) È inoltre necessario modificare alcuni codici NC nell'allegato del regolamento (CE) n. 55/2008 per tenere conto delle modifiche apportate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio¹ dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione².
- (7) Al fine di permettere agli operatori di beneficiare di queste ulteriori concessioni il prima possibile, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- (8) Considerato il picco stagionale della produzione di tali prodotti, è opportuno applicare le nuove concessioni a decorrere dal 1° agosto 2014.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 55/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

² Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 55/2008, la tabella 1 è sostituita dal testo contenuto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

"1. Prodotti soggetti a contingenti tariffari annui in esenzione da dazi doganali

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	2008 ⁽¹⁾	2009 ⁽¹⁾	2010 ⁽¹⁾	2011 ⁽¹⁾	2012 ⁽¹⁾	2013 ⁽¹⁾	2014 ⁽¹⁾	2015 ⁽¹⁾
09.0504	da 0201 a 0204	Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	3 000 ⁽²⁾	3 000 ⁽²⁾	4 000 ⁽²⁾	4 000 ⁽²⁾				
09.0505	ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, diverse dai fegati grassi della sottovoce 0207 43	400 ⁽²⁾	400 ⁽²⁾	500 ⁽²⁾	500 ⁽²⁾				
09.0506	ex 0210	Carni e frattaglie commestibili di animali della specie suina e bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o frattaglie di animali della specie suina e bovina	400 ⁽²⁾	400 ⁽²⁾	500 ⁽²⁾	500 ⁽²⁾				
09.4210	da 0401 a 0406	Prodotti lattiero-caseari	1 000 ⁽²⁾	1 000 ⁽²⁾	1 500 ⁽²⁾	1 500 ⁽²⁾				
09.0507	0407 00	Uova di volatili in guscio	90 ⁽³⁾	95 ⁽³⁾	100 ⁽³⁾	110 ⁽³⁾	120 ⁽³⁾	120 ⁽³⁾	120 ⁽³⁾	120 ⁽³⁾
09.0508	ex 0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, diversi da quelli inadatti all'uso alimentare	200 ⁽²⁾	200 ⁽²⁾	300 ⁽²⁾	300 ⁽²⁾				
09.0515	0806 10 10	Uve da tavola fresche	-	-	-	-	-	-	10 000 ⁽²⁾⁽⁴⁾	10 000 ⁽²⁾
09.0516	0808 10 80	Mele fresche (escluse mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)	-	-	-	-	-	-	40 000 ⁽²⁾⁽⁴⁾	40 000 ⁽²⁾
09.0517	0809 40 05	Prugne fresche	-	-	-	-	-	-	10 000 ⁽²⁾⁽⁴⁾	10 000 ⁽²⁾

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	2008 ⁽¹⁾	2009 ⁽¹⁾	2010 ⁽¹⁾	2011 ⁽¹⁾	2012 ⁽¹⁾	2013 ⁽¹⁾	2014 ⁽¹⁾	2015 ⁽¹⁾
09.0509	1001 91 20 1001 91 90 1001 99	Altra spelta (escluse sementi di spelta), frumento tenero e frumento segalato	25 000 ⁽²⁾	30 000 ⁽²⁾	35 000 ⁽²⁾	40 000 ⁽²⁾	50 000 ⁽²⁾	55 000 ⁽²⁾	60 000 ⁽²⁾	65 000 ⁽²⁾
09.0510	1003 90 00	Orzo	20 000 ⁽²⁾	25 000 ⁽²⁾	30 000 ⁽²⁾	35 000 ⁽²⁾	45 000 ⁽²⁾	50 000 ⁽²⁾	55 000 ⁽²⁾	60 000 ⁽²⁾
09.0511	1005 90	Granturco	15 000 ⁽²⁾	20 000 ⁽²⁾	25 000 ⁽²⁾	30 000 ⁽²⁾	40 000 ⁽²⁾	45 000 ⁽²⁾	50 000 ⁽²⁾	55 000 ⁽²⁾
09.0512	1601 00 91 e 1601 00 99	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	500 ⁽²⁾	500 ⁽²⁾	600 ⁽²⁾					
	ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: - di galli e galline, non cotte, - di animali della specie suina domestica, - di animali della specie bovina, non cotte								
09.0513	1701 99 10	Zucchero bianco	15 000 ⁽²⁾	18 000 ⁽²⁾	26 000 ⁽²⁾	34 000 ⁽²⁾				

⁽¹⁾ Dal 1° gennaio al 31 dicembre, eccetto per il 2008, per il quale i contingenti tariffari si applicano dal primo giorno di applicazione del regolamento fino al 31 dicembre.

⁽²⁾ tonnellate (peso netto).

⁽³⁾ milioni di unità.

⁽⁴⁾ Per il 2014 il contingente tariffario si applica dal 1° agosto al 31 dicembre."